



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE

SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali

Via Trinacria, 34/36
90144 - PALERMO

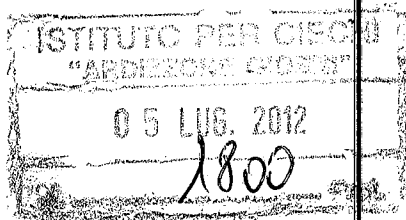
ALLEGATO 7

Serv. 7 IPAB prot. n. 28534

Palermo, 20 GIU. 2012

OGGETTO: Contributo art. 1 L.R. n. 71/82 - Anno 2012.

RACCOMANDATA A.R.



95125 CATANIA

Dall'esame dell' [redacted]redo della richiesta del contributo ex L.R. 71/82, si rileva la progressione economica [redacted] il personale di ruolo dalle categorie D2, C2, e B2 alle categorie D5, C5, e B5. [redacted] dal personale di ruolo dell'Ente tendente ad ottenere, con decorrenza retroattiva [redacted] efficacia dell'atto inerente l'equiparazione giuridica ed economica al personale [redacted] già adottata con deliberazione n. 68 del 27.2.2007 ed applicata dal 1.5.2007.

Tenuto conto che la progressione economica orizzontale ha carattere selettivo e meritocratico, in quanto, l'art. 5 del CCNL del 31. 3.1999 espressamente richiede, ai fini dell'attuazione della progressione orizzontale nell'ambito della categoria, la valutazione delle attività e dei risultati effettuata dal Dirigente, al termine del percorso annuale di valutazione correlato al procedimento previsto.

L'applicazione dell'istituto, comporta una precisa serie di adempimenti: sottoscrizione del contratto integrativo decentrato, quantificazione delle risorse decentrate stabili (art. 31, comma 2 del CCNL 2004), che detta decisione di attivare nuove progressioni sia preventivamente conosciuta dal personale, valutazione dei risultati, attribuzione dei benefici.

Dalla lettura dell'atto deliberativo n. 226 del 11.11. 2011 allegato all'istanza, non soggetto a controllo, si riscontra l'applicazione retroattiva con decorrenza all'1.5.2002 dell'efficacia giuridico/economico dell'atto 68/2007, concretizzando quindi, in assenza dei criteri sopra detti una "sanatoria generalizzata" operata in assenza di una effettiva selezione.

Alla luce anche delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, D.L. 31.5.2010 n.122 che prevede il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e delle progressione economica degli stipendi nei confronti del personale per il triennio 2011-2013, senza possibilità di successivi recuperi si invita l'Ente a volere assumere iniziative di competenza in ordine alla revoca del provvedimento in questione dandone assicurazione a questo Servizio.

Si assegna per il superiore adempimento il termine di 30 gg.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Arrigo